

COMUNE DI TARSIA

(Provincia di Cosenza)

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 72 del Reg.	OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2014.
Data 09/09/2014	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **nove** del mese di **settembre** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

AMERUSO Roberto	Sindaco - Presente
IUSI Gianfranco	Assessore - Presente
BARONE Criastian	Assessore - Presente

e con la partecipazione del **Segretario Comunale Dr.ssa Marisa Immacolata GINESE..**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Premesso che l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;

-Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

-Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a)** viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;

- b)** sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

-Ricordato che il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva statale prevista dall'art. 13, comma 11 del d.l. n. 201/2011 (gettito corrispondente all'aliquota dello 0,38% applicata sulle fattispecie diverse dall'abitazione principale) ed aveva contestualmente stabilito una nuova ripartizione del gettito tra comune e Stato riservando all'Erario il gettito del tributo corrispondente all'aliquota dello 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria "D" e al Comune tutta la restante parte del gettito d'imposta;

-Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-**Visto**, inoltre, l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

-**Visti** i vari decreti emessi che hanno prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, l'ultimo al 30/09/2014;

-**Visti** altresì:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

-l'art. 1 comma 708 in forza del quale a decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

-**Considerato** che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

-**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

-**Ricordato** l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

-**Vista** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

-**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

-**Visto** il D. lgs. 267/2000;

-Con votazione unanime-

DELIBERA

1) **di richiamare** la narrativa quale parte integrante del presente atto;

2) **di proporre** al Consiglio Comunale, per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia, le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214:

PRIMA CASA

✚ **Per le abitazioni principali e pertinenze l'imposta è abolita,**

ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

(riferimenti art. 1 D.L. 54/2013, convertito in L. 85/2013 e art. 1 D.L. 133/ del 30/11/2013)

2,00 PER MILLE

PRIMA CASA LUSSO

✚ **Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (Solo Categorie A1-A8 ed A9)**

4,00 PER MILLE

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

✚ **Aliquota 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133; codici tributo:**

3913 i fabbricati censiti alle categorie catastali C/2 C/6 C/7 (come farsi censire ad uso strumentale)

3925 per i fabbricati censiti alla categoria catastale D/10

IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE

✚ **Aliquota 0,40 per cento per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali di cui alla Legge 431/1998;**

(codice tributo 3918)

9,00 PER MILLE

IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE A PARENTE

✚ **Aliquota 0,40 per cento per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);(E' OBBLIGATORIO REGISTRAZIONE**

CONTRATTO)

(codice tributo 3918)

4,00 PER MILLE

CATEGORIA D (ESCLUSE D5 E D10) 9,60 PER MILLE

✚ **Aliquota 1,06 per cento per gli immobili censiti in categoria D (esclusi D/5 e D/10) così suddivisa:**

0,76 per cento a favore dello Stato (codice tributo 3925)

0,20 per cento a favore del Comune (codice tributo 3930)

3) **Di dichiarare**, altresì, il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile.

